

Anno 2002

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.129/69 SULL'ISPEZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA

Dall'epoca dell'elaborazione del precedente rapporto, trasmesso a codesto OIL in data 3.7.2000, nella legislazione italiana non sono intervenute variazioni tali da modificare significativamente il quadro normativo di riferimento.

Ci si limiterà perciò ad effettuare una sintetica disamina delle principali novità normative di interesse.

La legislazione italiana prevede che, per ciò che attiene alla sicurezza e alla salute sui posti di lavoro, oltre agli ispettorati del lavoro, effettuino attività di vigilanza e controllo anche le unità sanitarie locali (ASL).

Mentre però la competenza delle ASL è di ordine generale, agli ispettorati del lavoro spettano in materia le verifiche e i controlli che implicano rischi particolarmente elevati (art.23 del Decreto legislativo 626/1994, D.P.C.M. 14/10/97, n.412).

Quando ritengono opportuno esplicitare tali verifiche e controlli gli ispettorati del lavoro sono tenuti ad informarne preventivamente le ASL competenti per territorio.

Nei casi in cui svolgono tali funzioni di vigilanza e controllo sopra accennate e nell'ambito della stesse gli operatori delle ASL operano (art.21 legge 833/78), al pari degli ispettorati del lavoro, quali agenti di polizia giudiziaria.

In conformità poi con quanto disposto dagli artt.25 e 27 dello stesso decreto e dal DPCM 5.12.1997, la legislazione italiana ha provveduto ad assicurare in materia di ispezioni sul lavoro, sia al livello nazionale, che locale, il necessario coordinamento nelle linee di indirizzo e di intervento tra le amministrazioni interessate e, in particolare, tra le ASL e gli ispettorati del lavoro.

Difatti, per ciò che attiene al delicato settore della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute sui posti di lavoro, essa ha previsto (art.7, *octies*, decreto legislativo 229/99) uno speciale programma inteso ad armonizzare le funzioni di vigilanza e controllo spettanti alle ASL, all'INAIL, agli ispettorati del lavoro e ad altri enti.

Ulteriore ambito, anch'esso ritenuto di particolare rilevanza, nel quale il legislatore è specificamente intervenuto per assicurare il coordinamento, ai vari livelli, delle iniziative di vigilanza e controllo dei diversi enti in esse coinvolte è quello finalizzato ad ottenere l'emersione del lavoro nero (art.79, legge 448/98, Decreto del Ministero del Lavoro 23.9.1999).

In tale contesto sia il Ministero del Lavoro a livello nazionale, che gli Ispettorati del lavoro regionali e provinciali a livello periferico, dedicano particolare attenzione al settore agricolo.

In coerenza con ciò, a speciali controlli sono in particolare sottoposte le aziende che occupano manodopera non comunitaria, nonché quelle operanti in zone ritenute maggiormente a rischio di occupazione illegale ed individuate dall'Osservatorio sul lavoro sommerso in agricoltura, istituito con DM 6.8.1999.

I risultati di tali controlli sono specificati con tabelle a parte.

• ALLEGATI :

- Decreto legislativo 626/ 1994, n.626, artt.23-27;
- D.P.C.M. 14.10.1997, n.412;
- D.P.C.M.5.12.1997;
- Decreto legislativo 229/1999, art.7 *octies* ;
- legge 448/1998, artt.78 e 79;
- Decreto del Ministero del Lavoro, 23.9.1979
- Decreto del Ministro del Lavoro 6.8.1999.
- tabelle sulla vigilanza in agricoltura per l'anno 2001.